

CAPO IV.

*Della minorazione di pena, o immunità dalla medesima in certi casi di omicidio, ferimenti, percosse, od altri atti di violenza.*

SEZIONE I.

*Dell'omicidio, delle ferite, e percosse involontarie.*

349. Chiunque per inavvedutezza, per imperizia dell'arte o professione che esercita, per imprudenza, disattenzione, negligenza, o inosservanza de' regolamenti, abbia involontariamente commesso un omicidio, o ne sia stato cagione, sarà punito con prigionia da tre mesi a due anni.